

OTTIMO PROVVEDIMENTO DEL TAR DELLA LOMBARDIA SUL DIRITTO AL RIFIUTO DELLE CURE SANITARIE

Com'è noto l'articolo 32 della Costituzione, mentre afferma che «*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*», stabilisce altresì che «*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*», con la precisazione che «*la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*».

Sulla base di questi principi, il signor A.B. si è rivolto al Tar, Tribunale amministrativo della Lombardia, per chiedere «*la condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali*» derivanti dal rifiuto del Direttore generale della sanità del succitato ente di mettere a disposizione della figlia «*in stato di coma vegetativo permanente*» una struttura «*per il distacco del sondino naso gastrico che alimentava e idratava artificialmente la predetta figlia, in ragione dell'autorizzazione della Corte d'Appello di Milano, con decreto del 9 luglio 2008*».

Nel ricorso era stato evidenziato che la decisione del Direttore generale aveva «*illegittimamente vulnerato il diritto costituzionale di rifiutare le cure, riconosciuto alla figlia del ricorrente dalla sentenza della Cassazione civile, Sezione I, del 16 ottobre 2007, n. 21748, quale diritto di libertà assoluto il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non rilevando se operante all'interno di una struttura sanitaria sia pubblica o privata*».

Dopo aver evidenziato che «*nella fattispecie di cui al presente giudizio si possono rinvenire tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione*», il Tar ha precisato che il fatto lesivo «*consiste in primo luogo nell'impedimento frapposto all'esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Milano con decreto del 9 luglio 2008*». Al riguardo il Tar puntualizza che la Regione Lombardia «*si è rifiutata deliberatamente e scientemente di darvi seguito, ponendo in essere un comportamento di natura certamente dolosa*». Per quanto concerne «*la liquidazione dei danni sia nella componente patrimoniale che non patrimoniale*», il Tar ha riconosciuto la somma di euro 12.965,68 richiesta dal ricorrente così ripartita: «*Euro 647,10 legati al costo del trasporto della paziente; euro 470,00 quale retta per la degenza; euro 11.848,68 per costi legati al piantonamento fisso*».

Il Tar ha altresì riconosciuto il danno richiesto dal ricorrente «*a titolo di lesione delle relazioni familiari e al rapporto parentale*», stabilendo l'importo di euro 100mila, nonché nella misura di euro 30mila la violazione «*del diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla libertà di scelta di non ricevere le cure*».

Inoltre il Tar ha condannato la Regione Lombardia al pagamento parziale delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 3mila.

IMPORTANTE ARTICOLO SUL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE

Segnaliamo l'articolo di Francesco Pallante "Protezione dei soggetti deboli: dall'inderogabilità dei diritti all'inderogabilità dell'equilibrio di bilancio?" pubblicato sul numero 12/2015 della rivista "Famiglia e diritto". Prendendo spunto da una vicenda inerente i Livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario nella Regione Piemonte, soggetti a limitazione per ragioni di bilancio, l'articolo ricostruisce l'evoluzione della tutela costituzionale dei diritti (specie sociali) mettendo in luce come tale tutela sia venuta progressivamente a fare i conti con le esigenze finanziarie anche se costituzionalmente protette, nell'ambito dell'attività di bilanciamento posta in essere dalla Corte costituzionale. In esito a tale excursus si paventa il rischio che oggi possa affermarsi una lettura eccessivamente sbilanciata verso il nuovo equilibrio di bilancio introdotto in Costituzione nel 2012.